

La Giunta del Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10, riunita a Roma il giorno 5 marzo 2013,

- **preso atto delle funzioni ad essa assegnate dallo Statuto del Collegio all'art. 5, primo comma (la Giunta ha funzioni di stimolo e proposta nei confronti del Collegio...), e all'art. 2a (il Collegio ha funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di linee guida per la valutazione...);**
- **considerata l'urgenza di elaborare una proposta al Collegio sulla definizione di "linee guida" relative alle procedure di abilitazione scientifica attualmente in corso;**

dopo ampia ed approfondita discussione, ha approvato all'unanimità (presenti: proff. Paolo Ascenzi, Roberto Avola, Federico Bussolino, Rita Casadio, Paola Chiarugi, Mario De Rosa, Mauro Magnani, Andrea Mozzarelli, Raffaele Porta, Fabiola Sinigaglia) la seguente proposta di "linee guida" relativa alle procedure di abilitazione scientifica a proff. ordinario e associato:

LINEE GUIDA PER L'ABILITAZIONE A PROF. ORDINARIO

"Il Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 (Biochimica) ritiene di fare propria l'indicazione del CUN relativamente ai criteri e ai parametri da utilizzarsi nella valutazione dei candidati alla abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente universitario di prima fascia e, in particolare, che *"...per i professori di prima fascia occorre aver raggiunto una piena maturità ed autonomia nel settore e la capacità di dirigere la ricerca scientifica di altri"*.

- Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, il Collegio ritiene che ci si dovrebbe attenere ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del D.M. n.76 del 07.06.2012;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione, ivi compreso l'essere primo/ultimo nome o autore corrispondente;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal proposito il criterio descritto al punto a) dovrebbe consentire l'individuazione dei lavori che dovrebbero essere giudicati sulla base degli altri criteri.

In particolare, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche il Collegio ritiene che dovrebbero essere tenuti in considerazione:

- a) il numero ed il tipo delle pubblicazioni presentate e la loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del D.D. n.222 del 20.07.2012, cui si riferisce l'art.3, comma 1, del D.P.R. n.222 del 14.09.2011 (a tal fine dovrebbero essere naturalmente tenuti in debito conto i periodi di congedo per maternità ed eventuali altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio); l'impatto della produzione scientifica complessiva dovrebbe essere valutato mediante gli indicatori di cui all'art.6 e agli allegati A e B del D.M. n.76 del 07.06.2012;
- b) lo specifico impatto delle pubblicazioni all'interno del SSD BIO/10. A tal fine dovrebbero essere tenute in debito conto le varie tematiche appartenenti all'SSD, così come definite nella declaratoria.

- Nella valutazione dei titoli, il Collegio ritiene che ci si dovrebbe attenere ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

- a) responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari;
- b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca;
- c) attribuzione di incarichi ufficiali presso Atenei o Istituti di ricerca internazionali di alta qualificazione;
- d) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin-off) e di sviluppo di brevetti;
- e) direzione di, o partecipazione a, comitati editoriali di riviste, collane editoriali e trattati;
- f) direzione di Enti o Istituti di ricerca di alta qualificazione;
- g) appartenenza ad Accademie scientifiche aventi prestigio nel settore;
- h) attribuzione di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica svolta.

Il mancato superamento di tutte e tre le mediane indicate dall'ANVUR dovrebbe comportare l'esclusione dalla procedura di valutazione. Il superamento di tre o almeno due delle tre mediane indicate dall'ANVUR dovrebbe costituire condizione sufficiente per l'ammissione alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di cui sopra, valutazione che dovrebbe concludersi con esito positivo per il conseguimento dell'abilitazione. Il superamento di una soltanto delle mediane indicate dall'ANVUR non dovrebbe implicare necessariamente l'esclusione dalla valutazione globale. Per quanto concerne quest'ultimo punto, eventuali eccezioni determinate dal superamento di solamente una delle tre mediane dovrebbero essere giustificate esclusivamente nel caso in cui due delle tre mediane siano almeno pari all'80% dei valori indicati dall'ANVUR. In tal caso dovrebbero essere presi in esame possibili criteri di "compensazione" sulla base di:

- "impact factor" (riferito all'anno di presentazione della domanda) dei lavori presentati ai fini della valutazione;
- apporto individuale nei lavori presentati;
- responsabilità di progetti di ricerca internazionale;
- responsabilità di progetti di ricerca di interesse nazionale;
- promozione di spin-off e/o brevetti.

LINEE GUIDA PER L'ABILITAZIONE A PROF. ASSOCIATO

"Il Collegio dei proff. ordinari del SSD BIO/10 (Biochimica) ritiene di fare propria l'indicazione del CUN relativamente ai criteri e ai parametri da utilizzarsi nella valutazione dei candidati alla abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente universitario di seconda fascia e, in particolare, che *"...per i professori di seconda fascia occorre aver dato contributi originali di rilievo alla ricerca scientifica che vadano oltre quelli ottenuti nel primo periodo di formazione scientifica e che dimostrino un'acquisita autonomia come ricercatore creativo"*.

- Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, il Collegio ritiene che ci si dovrebbe attenere ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del D.M. n.76 del 07.06.2012;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione, ivi compreso l'essere primo/ultimo nome o autore corrispondente;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal proposito il criterio descritto al punto a) dovrebbe consentire l'individuazione dei lavori che dovrebbero essere giudicati sulla base degli altri criteri.

In particolare, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche il Collegio ritiene che dovrebbero essere tenuti in considerazione:

- a) il numero ed il tipo delle pubblicazioni presentate e la loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del D.D. n.222 del 20.07.2012, cui si riferisce l'art.3, comma 1, del D.P.R. n.222 del 14.09.2011 (a tal fine dovrebbero essere naturalmente tenuti in debito conto i periodi di congedo per maternità ed eventuali altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio); l'impatto della produzione scientifica complessiva dovrebbe essere valutato mediante gli indicatori di cui all'art.6 e agli allegati A e B del D.M. n.76 del 07.06.2012;
- b) lo specifico impatto delle pubblicazioni all'interno del SSD BIO/10. A tal fine dovrebbero essere tenute in debito conto le varie tematiche appartenenti all'SSD, così come definite nella declaratoria.

- Nella valutazione dei titoli, il Collegio ritiene che ci si dovrebbe attenere ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

- a) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari;
- b) attribuzione di incarichi ufficiali presso Atenei o Istituti di ricerca internazionali di alta qualificazione;
- c) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin-off) e di sviluppo di brevetti;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali e trattati;
- e) attribuzione di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica svolta;
- f) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca;
- g) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile locale;
- h) esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca.

Il mancato raggiungimento di tutte e tre le mediane indicate dall'ANVUR dovrebbe comportare l'esclusione dalla procedura di valutazione. Il superamento di tre o almeno due delle tre mediane indicate dall'ANVUR dovrebbe costituire condizione sufficiente per l'ammissione alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di cui sopra, valutazione che dovrebbe concludersi con esito positivo per il conseguimento dell'abilitazione. Il superamento di una soltanto delle mediane indicate dall'ANVUR non dovrebbe implicare necessariamente l'esclusione dalla valutazione globale. Per quanto concerne quest'ultimo punto, eventuali eccezioni determinate dal superamento di solamente una delle tre mediane dovrebbero essere giustificate esclusivamente nel caso in cui due delle tre mediane siano almeno pari all'80% dei valori indicati dall'ANVUR. In tal caso dovrebbero essere presi in esame possibili criteri di "compensazione" sulla base di:

- "impact factor" (riferito all'anno di presentazione della domanda) dei lavori presentati ai fini della valutazione;

- apporto individuale nei lavori presentati;

- responsabilità di, o partecipazione a, progetti di ricerca internazionale;

- responsabilità di progetti di ricerca di interesse nazionale;

- promozione, o collaborazione alla promozione, di spin-off e/o brevetti.

La Giunta, infine, decide di sottoporre la suddetta proposta al dibattito della Comunità dei Biochimici attraverso la sua pubblicizzazione sul sito web del Collegio (biochimica.bio.uniroma.it/collegioPO) per eventuali integrazioni o modifiche largamente condivise, prima di sottoporla all'Assemblea plenaria per una definitiva approvazione per via telematica.